

Prot. n.

**Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**

**di concerto con**

**Il Ministro dell’economia e delle finanze**

**Visto** l’articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato “all’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento derivanti dall’applicazione delle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVD-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato (…)” a favore delle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;

**Visto** l’articolo 24, comma 1, del Decreto legge n. 4, del 27 gennaio 2022, che dispone l’incremento di ulteriori 80 milioni di euro per l’anno 2022, della dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio n. 178, del 30 dicembre 2020, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19;

**Considerato** che il richiamato articolo 24, al comma 1, prevede che l’incrementato del fondo è destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati sino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, *“al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*, e *subordinatamente alla rilevazione dell’effettivo utilizzo da parte degli utenti nell’anno 2021”;*

**Visto** il comma 1, dell’articolo 36, del decreto legge n. 50, del 17 maggio 2022, che incrementata di ulteriori 50 milioni di euro lo stanziamento del fondo in argomento al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

**Considerato** che il richiamato comma 1, dell’articolo 36, del decreto legge n. 50, del 17 maggio 2022, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale “*rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo aprile 2022 – 30 giugno 2022 e di relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale , gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati da parte degli utenti”;*

**Considerato** che il comma 2, del medesimo articolo 36, del decreto legge n. 50, del 17 maggio 2022, prevede che eventuali risorse residue, non utilizzate per la copertura di oneri sostenuti per servizi aggiuntivi nel periodo 1 aprile 2022 – 30 giugno 2022, possono essere utilizzate per la copertura di oneri sostenuti per servizi aggiuntivi nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022;

**Ritenuto** opportuno, ai fini della semplificazione della procedura istruttoria, prevedere un format tipo per la rendicontazione dei servizi aggiuntivi e dei relativi oneri nonché per le necessarie attestazioni;

**Considerato** che il comma 2, del richiamato dell’articolo 36, del decreto legge n. 50, del 17 maggio 2022, prevede che eventuali risorse residue, derivanti dal riparto dei 50 milioni di euro, sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle Regioni e Province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022;

**Ritenuto** necessario, pertanto,procedere preliminarmente alla verifica dell’effettivo utilizzo da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale delle risorse assegnate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dell’economia e delle finanze n. 171 del 6 giugno 2022;

**Considerato,** altresì, opportuno procedere ad una rimodulazione delle risorse assegnate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dell’economia e delle finanze n. 171 del 6 giugno 2022 prima di dare applicazione al disposto del comma 2, dell’articolo 36 del decreto legge n. 50, del 17 maggio 2022;

**Considerato** che le risorse stanziate dall’articolo 24, comma 1, del Decreto legge n. 4, del 27 gennaio 2022, devono essere destinate prioritariamente alla copertura degli oneri sostenuti per “servizi aggiuntivi” eserciti dal 1 gennaio 2022- 30 giugno 2022;

**Visti** i dati comunicati a rendicontazione per i servizi aggiuntivi 1 gennaio 2022- 30 giugno 2022 dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano nonché dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale all’Osservatorio sulle politiche del Trasporto pubblico locale;

**Considerato** che gli oneri rendicontati per i servizi aggiuntividi Trasporto pubblico locale eserciti nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022per l’emergenza epidemiologica COVID-19 ammontano a 96.384.655,03;

**Considerato** pertanto che lo stanziamento previsto dall’articolo 24, comma 1, del Decreto legge n. 4, del 27 gennaio 2022, non copre gli oneri in argomento per euro 16.384.655,03;

**Considerato** che gli oneri rendicontati per i servizi aggiuntividi Trasporto pubblico locale eserciti nel periodo 1 aprile 2022 – 30 giugno 2022per l’emergenza epidemiologica COVID-19 ammontano a 36.689.213,58 euro e che residuano 13.310.786,42 euro dallo stanziamento dei 50.000.000,00 previsto dall’articolo 36, del decreto legge n. 50, del 17 maggio 2022;

**Ritenuto** pertanto necessario destinare il residuo in argomento alla parziale copertura degli oneri sostenuti nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022 e non coperti con le risorse stanziate dall’articolo 24, comma 1, del Decreto legge n. 4, del 27 gennaio 2022;

**Ritenuto**, opportuno prevedere l’obbligo delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale di comunicare, entro 120 giorni dal pagamento delle risorse in argomento da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, all’Osservatorio sulle politiche del Trasporto pubblico locale gli estremi dei soggetti a cui sono stati erogati i contributi con indicazione delle entità degli stessi;

**Acquisita** l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DECRETA**

**Articolo 1**

**(Rimodulazione risorse assegnate e ripartite con il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dell’economia e delle finanze n. 171 del 6 giugno 2022)**

1. A seguito della rendicontazione da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale dei servizi aggiuntivi eserciti dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, il riparto di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dell’economia e delle finanze n. 171 del 6 giugno 2022, è rimodulato nei termini di seguito riportati:



**Articolo 2**

***(Riparto delle risorse destinate in via prioritaria per l’espletamento dei servizi aggiuntivi di Trasporto pubblico locale nel periodo 1 aprile 2022 – 30 giugno 2022 da esercire per l’emergenza epidemiologica COVID-19 ed in via subordinata per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022 )***

1. E’ di seguito riportata la ripartizione delle risorse, stanziate dall’articolo 36 del decreto legge n. 50, del 17 maggio 2022, destinate in via prioritaria per l’espletamento dei servizi aggiuntivi di Trasporto pubblico locale nel periodo 1 aprile 2022 – 30 giugno 2022eserciti per l’emergenza epidemiologica COVID-19:



2. E’ di seguito riportata la ripartizione delle risorse, stanziate dall’articolo 36 del decreto legge n. 50, del 17 maggio 2022, pari a 13.310.786,42 non utilizzata per la copertura degli oneri sostenuti per i servizi aggiuntivi di Trasporto pubblico locale eserciti nel periodo 1 aprile 2022 – 30 giugno 2022per l’emergenza epidemiologica COVID-19 e destinate alla copertura degli oneri sostenuti per i servizi aggiuntivi di Trasporto pubblico locale nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022 non coperti con le risorse stanziate dall’articolo 24, comma 1, del Decreto legge n. 4, del 27 gennaio 2022:



**Articolo 3**

**(procedure contabili)**

All’impegno ed al pagamento alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale delle risorse stanziate dall’articolo 24 del Decreto Legge n. 4 ,del 27 gennaio 2022, e dall’articolo 36, del decreto legge n. 50, del 17 maggio 2022 si provvede con successivo provvedimento dirigenziale secondo gli importi riportati nella colonna A, B e C della seguente tabella:



**Articolo 4**

**(*rendicontazione dei servizi aggiuntivi eserciti nel primo e secondo trimestre 2022)***

1. Le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale comunicano, entro 120 giorni dal pagamento delle risorse stanziate dall’articolo 24 del Decreto Legge n. 4 ,del 27 gennaio 2022, e dall’articolo 36, del decreto legge n. 50, del 17 maggio 2022, da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, all’Osservatorio sulle politiche del Trasporto pubblico locale gli estremi dei soggetti a cui sono stati erogati i contributi per i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1/01/2022-30/06/2022 con indicazione delle entità degli stessi;

2. La rendicontazione di cui al comma 1 è resa dalle Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed al Ministero dell’economia e delle finanze con il format di cui all’allegato 1 del presente decreto.

3. Le risorse assegnate di cui alla colonna A, b e C della tabella 4, non erogate per i servizi aggiuntivi in argomento sono versati, entro il 28 febbraio 2023, all’entrata del bilancio dello Stato dandone comunicazione Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Ministero dell’economia e delle finanze.